

D.M. 16 aprile 2008 <sup>(1)</sup>.

Applicazione di misure compensative ai sensi degli [articoli 22, 24 e 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#), ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali e disposizioni finanziarie per l'esercizio della professione di estetista. <sup>(2)</sup>

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2008, n. 110.

(2) Emanato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Premessa

[Art. 1. Individuazione della Direzione generale competente](#)

[Art. 2. Procedura amministrativa per il riconoscimento delle qualifiche professionali](#)

[Art. 3. Misure compensative](#)

[Art. 4. Elenco delle discipline](#)

[Art. 5. Commissione esaminatrice e svolgimento della prova](#)

[Art. 6. Disposizioni finali](#)

[Art. 7. Disposizioni finanziarie](#)

[Art. 8. Efficacia e pubblicazione](#)

---

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la [legge 25 gennaio 2006, n. 29](#), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'[art. 1](#), commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Vista la [direttiva n. 2005/36/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista la [direttiva 2006/100/CE](#) del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Visto il [decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#), recante attuazione della [direttiva 2005/36/CE](#), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della [direttiva 2006/100/CE](#) che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#), e successive modificazioni, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'[art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#);

Considerate le competenze attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale secondo l'[art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#);

Considerata, secondo quanto previsto all'[art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#), l'esigenza di definire, con decreto del Ministro competente, ai sensi dell'[art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), con

riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli [articoli 23 e 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#);

Visto l'[art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Decreta:

---

## Art. 1. Individuazione della Direzione generale competente

1. Alla Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione è attribuita la competenza a provvedere sulle domande di riconoscimento di qualifiche professionali nei casi previsti al comma 1, lettera I) e per le attività di cui al [comma 3, lettera e\) dell'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#), individuate nell'allegato IV, Lista II, punto 4), classi ex 851 e 855.

2. La stessa amministrazione è altresì competente per le domande di riconoscimento, relative alle qualifiche professionali di cui al comma 1, conseguite in ambito non comunitario, nei casi disciplinati dall'[art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394](#)<sup>(1)</sup>, alle quali sono applicabili le disposizioni del presente decreto.

(1) [D.P.R. 31-8-1999 n. 394](#) Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

49. Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni.

1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.

1-bis. Il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie è, comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente <sup>(110)</sup>.

2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115](#), e [decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319](#), compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita <sup>(111)</sup>.

3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del [decreto legislativo n. 115 del 1992](#) e all'articolo 14 del [decreto legislativo n. 319 del 1994](#), può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa, nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si può avvalere delle regioni e delle province autonome <sup>(112)</sup>.

3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento è subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa <sup>(113)</sup>.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.

---

(110) Comma aggiunto dall'art. 43, [D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#) (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).

(111) Il riferimento ai decreti legislativi indicati nel presente comma si intende fatto al titolo III del [D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206](#) ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 dello stesso decreto.

(112) Comma così sostituito dall'art. 43, [D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#) (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).

(113) Comma aggiunto dall'art. 43, [D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#) (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).

---

## Art. 2. Procedura amministrativa per il riconoscimento delle qualifiche professionali

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, procede all'istruttoria delle domande di riconoscimento nei casi di cui al predetto [art. 1](#), secondo quanto stabilito nell'[art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#), indicando apposita Conferenza di servizi.

2. Alla Conferenza dei servizi, nominata ai sensi dell'[art. 14 della legge n. 241/1990](#), sono chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'[art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#), del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e del Ministero degli affari esteri; la Conferenza dei servizi, sentito un rappresentante nazionale della categoria professionale interessata, valuta ciascuna istanza di riconoscimento ed esprime parere motivato, redigendone un apposito verbale.

3. L'amministrazione procedente emette, in conformità al parere espresso dalla Conferenza dei servizi, motivato decreto direttoriale con le indicazioni dettagliate in merito all'eventuale applicazione di misura compensativa; copia del decreto direttoriale è trasmessa al richiedente il riconoscimento ed all'Autorità regionale territorialmente competente, in riferimento alla residenza del richiedente, ai fini dell'avvio delle procedure relative alla prova d'esame o al tirocinio di adattamento.

4. A seguito della comunicazione del superamento della prova d'esame o del tirocinio, da parte della regione di competenza, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia al richiedente un decreto direttoriale di riconoscimento del titolo professionale conseguito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che consentirà l'iscrizione agli uffici preposti per l'esercizio della professione.

---

## Art. 3. Misure compensative

1. Nell'ambito delle procedure di cui al predetto [art. 1](#), qualora non risultino soddisfatti i requisiti di cui all'[art. 21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#), il riconoscimento può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente; nei casi di titoli professionali conseguiti in ambito non comunitario, soggetti alla disciplina dell'[art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#) la scelta della misura compensativa è rimessa all'amministrazione.

2. La prova attitudinale prevista dall'[art. 23, comma 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#), si articola in una prova scritta o pratica e orale, o in una prova orale, sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi dell'[art. 6, comma 3, legge 4 gennaio 1990, n. 1](#), e legge 21 marzo 1994, n. 352; l'esame teorico-pratico sarà organizzato dalla regione territorialmente competente, la quale cura l'istituzione delle relative sessioni d'esame dinanzi a commissioni esaminatrici, presso strutture autorizzate.

3. Il tirocinio di adattamento, consistente di un percorso formativo, della durata non superiore a tre anni, dovrà essere svolto presso una struttura autorizzata individuata dall'autorità regionale territorialmente competente, e verterà sulle materie elencate nell'[art. 4](#) del presente

decreto; a conclusione del periodo stabilito, la struttura presso cui il tirocinio si è svolto comunica l'esito con apposito verbale all'autorità regionale, la quale lo trasmette al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, ai fini dei successivi adempimenti istruttori.

4. In caso di esito sfavorevole la prova d'esame o il tirocinio potranno essere ripetuti non prima di sei mesi.

---

#### Art. 4. Elenco delle discipline

1. Ai sensi del [comma 3 dell'art. 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#), sono individuate le seguenti discipline ai fini dello svolgimento delle misure compensative, conformemente a quanto previsto dalla [legge 4 gennaio 1990, n. 1](#), di disciplina dell'attività di estetista, e dalle disposizioni integrative contenute nel [decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 marzo 1994, n. 352](#), recante i contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista:

a) formazione di base al ruolo:

- 1) psicologia e cultura generale;
- 2) etica professionale, sicurezza del lavoro e nozioni di diritto sulle materie contrattuali e del lavoro;
- 3) nozioni di organizzazione aziendale e di disciplina di settore per l'esercizio dell'attività;
- 4) conoscenza di una lingua estera;

b) formazione alla professionalità:

- 1) nozioni di chimica con particolare riferimento alla chimica cosmetologia;
- 2) nozioni di fisiologia, di anatomia e dermatologia;
- 3) nozioni di igiene e alimentazione;
- 4) tecnica professionale e fisica applicata;
- 5) laboratorio, con particolare riferimento al massaggio estetico del corpo, estetica, trucco e visagismo;

c) formazione imprenditoriale:

- 1) nozioni di gestione aziendale;
- 2) tecniche di mercato;
- 3) nozioni di disciplina di settore negli altri Stati;
- 4) disciplina previdenziale, tributaria e contrattuale per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;

d) sviluppo alla professionalità:

- 1) cosmetologia;
- 2) dermatologia;
- 3) dietologia;
- 4) utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche per l'uso estetico in rapporto all'evoluzione tecnologica delle stesse;
- 5) cognizioni di informatica applicata alla professione di estetista.

2. Ai fini dello svolgimento delle misure compensative i richiedenti devono possedere le necessarie conoscenze linguistiche; l'esame teorico-pratico si svolge in lingua italiana, o in

altra lingua individuata secondo le disposizioni vigenti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

---

#### Art. 5. Commissione esaminatrice e svolgimento della prova

1. Lo svolgimento dell'esame teorico-pratico è presieduto da una commissione costituita dall'autorità regionale territorialmente competente alla quale partecipano:

- a) un componente designato dall'autorità regionale;
- b) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione;
- c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- d) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale;
- e) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale;
- f) il presidente della Commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato;
- g) due docenti delle materie fondamentali di cui all'[art. 3](#) del presente decreto.

2. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento.

3. La prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana, si intenderà superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame avrà espresso parere favorevole e dichiarato idoneo il richiedente.

4. Il giudizio deve essere adeguatamente motivato.

Previdenza Sociale - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, ai fini dei successivi adempimenti istruttori.

6. In caso di esito sfavorevole il richiedente potrà essere riammesso a ripetere la prova non prima di sei mesi.

---

#### Art. 6. Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le disposizioni di cui al [decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#) e sue eventuali successive modificazioni.

---

#### Art. 7. Disposizioni finanziarie

1. Le spese sostenute per l'organizzazione della misura compensativa sono a carico della regione, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla propria normativa, o in subordine del richiedente in ragione del costo effettivo del servizio.

---

#### Art. 8. Efficacia e pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le relative disposizioni avranno efficacia dalla data di pubblicazione.

---